



***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE***

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°10. DEL 11/04/2008

Art. 1
(Definizione del servizio di noleggio con conducente)

L'autoservizio pubblico non di linea di noleggio con conducente è quello che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dai trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di noleggio con conducente o da rimessa si rivolge ad una utenza specifica e viene svolto con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avvengono dopo apposita richiesta, avanzata presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o garage.

Art. 2
(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dal nuovo Codice della Strada D.Lgs.vo 30/04/1992 n. 285;
- b) dal Reg. esec. Cod. Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- c) dai Regolamenti C.E.E. 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
- d) dal D.M. 19/11/1992;
- e) dal D.M. 18/04/1977;
- f) dall'articolo 86 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18/06/1931, n. 773, nonché dall'articolo 158 del regolamento di esecuzione 6/5/1940, n. 653;
- g) dal D.P.R. 19/06/1979, n. 348;
- h) dalla L.R. n. 32 del 30.08.1991;
- i) dal D.M. n. 448 del 20.12.1991;
- j) dalla L. 15.01.1992, n. 21- Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- k) dalla deliberazione della Giunta regionale con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale decreto Assessore Trasporti 26/07/1984, n. 117/2396/S;
- l) dalle disposizioni del presente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 11/04/2008.

Art. 3

(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 2 D.M. 18/04/1977, viene fissato in quanto atto a contenuto regolamentare con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- a) l'entità della popolazione del territorio comunale, di quella fluttuante e di transito;
- b) la distanza del Comune di Talana dal capoluogo di Provincia e Regione, della più vicina stazione marittima, nonché la distanza della più vicina stazione aeroportuale;
- c) le attività turistiche, sportive, commerciali, le attività produttive, culturali e sociali che si svolgono nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
- d) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'articolo 87, 4° comma del Codice della Strada.

Art. 4

(Licenza comunale di esercizio)

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal responsabile del servizio amministrativo.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenza superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 3.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Art. 5
(Requisiti per l'esercizio dell'impresa e documentazione)

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionali ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministro dei Trasporti 20/12/1991, n. 448.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve partecipare al bando di pubblico concorso per il rilascio della stessa.

Il bando di concorso verrà predisposto dal responsabile del servizio competente e approvato con sua determinazione. Esso dovrà contenere:

- il numero dei posti disponibili;
- le modalità di presentazione e compilazione della domanda di partecipazione;
- i requisiti che dovranno essere posseduti dal candidato.

La licenza comunale verrà rilasciata in seguito alla formulazione di regolare graduatoria da parte del Responsabile del Servizio sulla base dei criteri tassativamente determinati all'art.6 del presente regolamento .

La domanda di partecipazione, in competente bollo, dovrà essere indirizzata al responsabile del servizio che curerà la fase istruttoria.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio antimafia in bollo;
- c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
- e) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
- f) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- g) certificato attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/92 non appena il ruolo verrà istituito;

h) documento dal quale risulti la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) statuto e atto costitutivo;
- b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'Albo Prefettizio resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445;
- c) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- d) elenco dei soci;
- e) C.A.P. (Certificato di Abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- f) certificazione di idoneità finanziaria;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

In ambedue i casi, ditta individuale o cooperativa, è necessario l'attestato di professionalità, ai sensi del 3° comma dell'art. 7 del D.M. 20/12/1991, n. 448.

Art. 6

(Elementi valutabili ai fini della formulazione della graduatoria)

La graduatoria sarà formulata dal Responsabile del Servizio, sulla base dei seguenti elementi: (punti a disposizione 14,50):

- a) esperienza professionale nel settore
 - per periodi di presenza operativa nel settore superiore a sei mesi e fino a 1 anno: 1 punto;
 - per periodi di presenza operativa nel settore superiore a 1 anno e fino a 5 anni: 2 punti;
 - per periodi di presenza operativa nel settore superiore a 5 anni: 3 punti.Non si procederà alla valutazione professionale nel settore quando l'attività è stata sospesa a seguito di provvedimento sanzionatorio.
- b) dotazione di apparati negli autoveicoli atti a fornire un maggiore comfort ai passeggeri (max 3 punti):
 - mezzo dotato di aria condizionata 2 punti;
 - mezzo in cui tutti i sedili dispongono di poggiatesta; 1 punto;
- c) organizzazione aziendale relativa ai mezzi e all'autorimessa
 - automezzo nuovo: 2 punti;
 - automezzo di fabbricazione non superiore a 3 anni e disponibilità di autorimessa 1 punto.
- d) esperienza lavorativa in altri settori affini (es: autista di scuolabus, autista di bus per ditte private etc.): punti 0,50 per ogni anno di esperienza per un max di 2.50 punti.

Art. 7
(Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune.
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 8
(Assegnazione della licenza comunale di esercizio)

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dal responsabile del servizio, attraverso bando di pubblico concorso, sulla base di regolare graduatoria.

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal responsabile del servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18/04/1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'articolo 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18/06/1931, n. 773.

Art. 9
(Durata licenza)

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 5 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Art. 10
(Gestione del servizio - Trasferimento della licenza)

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'autorizzazione del Responsabile di Servizio, la quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e sia iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/92. (solo al momento dell'istituzione del ruolo);

La licenza comunale può essere trasferita:

- 1) se il titolare la possiede da almeno 5 anni;
- 2) se abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- 3) se sia divenuto permanentemente inabile al servizio.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al primo comma.

Art. 11
(Inizio del servizio)

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabili.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

Art. 12
(Divieto ad esercitare servizi ad itinerari fissi con onorari e tariffe prestabiliti)

È vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti (art. 85 cod. Strada).

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

Art. 13
(Sospensione della licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 14
(Revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene revocata con determinazione del responsabile del servizio, sentite Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolari della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune o nell'area comprensoriale diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non superiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile di Servizio è tenuto a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 15 **(Decadenza della licenza)**

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Gli eventi previsti:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto nell'articolo 11;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 10.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale dovrà essere informata della sospensione, anche motivata del servizio per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 16 **(Equipaggiamento particolare degli autoveicoli)**

I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente da rimessa devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata come prescrive la L.R. 32/91.

Art. 17
(Caratteristica, verifica e revisione degli autoveicoli)

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, dello stemma del Comune di Talana.

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta Municipale, composta da un dipendente del Servizio di Polizia Municipale: Presidente, e da due rappresentanti Sindacali, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18/04/1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19/06/1979, n. 348).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il responsabile del servizio per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'articolo 14.

Art. 18
(Sostituzione dell'autoveicolo)

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'articolo 17, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 19
(Contachilometri e cronotachigrafo)

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il Responsabile di servizio, servendosi dei VV.UU. può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dall'articolo 179 del nuovo Codice della Strada.

Art. 20
(Tariffe)

Con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi stabiliti dall'Amministrazione regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l'Assessorato regionale dei Trasporti, entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell'autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.

La Commissione di cui all'articolo 17 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato regionale dei Trasporti provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Responsabile di Servizio l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'articolo 14.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 21
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 22
(Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)

È fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con conducente sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi, lagunari ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 23
(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, atteggiamenti civili, senso di responsabilità e comunque tenere un comportamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

La violazione agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 24
(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25
(Sanzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.lgs. n. 285/92, sono punite ai sensi della vigente normativa in materia con la procedura di cui all'art. 16 L. 24/11/1981, n. 689.

Art. 26
(Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)

Le deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'articolo 2 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'articolo 2, alla L. n. 21/92, al D. Lgs.vo n° 267/2000 e alla L. 241/90, al nuovo Codice della Strada, alla L. n. 21/92 in quanto applicabile e norme attinenti anche di recepimento di eventuali Direttive dell'Unione Europea, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.